



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 8 GENNAIO 2008

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2007 - N. 8/6148 (5.3.1)
Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi
Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r.
n. 1/2000) 2

Anno XXXVIII - N. 6 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 12 dicembre 2007 - n. 8/6148

(5.3.1)

Criteria per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

– la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

– il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

– la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

– la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

– la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 58 della l.r. 1/00 sono delegate alle Province, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale, le funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della l.r. 86/83, relative al loro riconoscimento su iniziativa e proposta dei comuni interessati, alla determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione ed all'erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 1999 n. 6/43150 «Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2001 n. 7/6296 «L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, comma 58. Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86»;

Visti i verbali del 22 giugno 2007 e 4 ottobre 2007 degli incontri con i referenti delle Province Lombarde;

Valutato, in accordo con i referenti delle Province, di aggiornare i criteri per l'esercizio della delega in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale alle nuove disposizioni di legge intervenute in materia urbanistica e alla necessità di snellire e semplificare il processo amministrativo di riconoscimento nonché di aggiornare l'elenco dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui agli allegati n. 1 e 2 della d.g.r. 1 ottobre 2001 n. 7/6296;

Valutato che i presenti criteri, di cui all'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non contrastano con i contenuti del nuovo progetto di legge «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità regionale»;

Ritenuto opportuno abrogare la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 1999 n. 6/43150 «Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83» in quanto superata;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art. 3, comma 58, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostituire gli allegati 1 e 2 della deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2001 n. 7/6296 «L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, comma 58. Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86» con l'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di abrogare la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 1999 n. 6/43150 «Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83»;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la presente deliberazione.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

Criteria per l'esercizio da parte delle Province della delega delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art. 3 comma 58 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1

INDICE

1. Premesse
2. Natura giuridica
3. Il concetto di sovracomunalità
4. Definizione di Parco Locale di Interesse Sovracomunale
5. Parchi locali interprovinciali
6. Vigilanza
7. Forma di gestione
 - 7.1 Convenzione
 - 7.2 Consorzio
 - 7.3 Attività dell'Ente gestore
 - 7.4 Competenze dei Comuni
 - 7.5 Standard minimi di risorse
 - 7.6 Compiti della Provincia
8. Modalità di pianificazione
 - 8.1 Inquadramento urbanistico dei PLIS – Inserimento nei PGT
9. Aspetti procedurali
 - 9.1 Intesa tra i Comuni e verifica tecnica
 - 9.2 Istituzione
 - 9.3 Richiesta di riconoscimento
 - 9.4 Riconoscimento
 - 9.5 Strumenti di pianificazione e di gestione

BOX 1 «Contenuti minimi della fase analitica della pianificazione»

BOX 2 Contenuti minimi della fase propositiva della pianificazione
10. Modifiche al perimetro successive al riconoscimento
11. Recesso di un Comune dal PLIS
12. Revoca del riconoscimento
13. Contributi
14. Cartografia
15. Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
16. Rapporto tra Provincia e Regione
17. Elenco PLIS
18. Elenco parchi interprovinciali
19. Documenti essenziali di riferimento

Atti regionali

Documenti tecnici regionali

1. Premesse

L'art. 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sulle aree protette ha introdotto, accanto a parchi regionali, parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali e aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, la figura dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. Nella fascia montana del territorio regionale l'istituzione dei PLIS costituisce inoltre un'occasione per conservare e valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico.

L'istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché nella perimetrazione dell'area destinata a parco all'interno dello strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nella definizione della forma di gestione. Alla comunità locale è quindi attribuita l'iniziativa e la conseguente decisione di istituire, mantenere e gestire il parco. Spetta poi alla Provincia, ai sensi dell'art. 3, comma 58 e della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod., su richiesta degli enti interessati e previa valutazione dei valori ambientali e paesaggistici, riconoscere al parco, istituito dagli stessi enti locali competenti, il carattere di Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

Il riconoscimento è il presupposto per l'adozione del provvedimento che fissa le modalità di pianificazione e di gestione e quindi per l'ammissibilità all'assegnazione dei contributi.

Il riconoscimento avviene solo in presenza dell'interesse sovracomunale accertato dalla Provincia.

Oltre agli aspetti di carattere territoriale che sono accertati dalla Provincia, il PLIS è un significativo luogo in cui gestire insieme (Comuni, Amministrazioni, cittadini) una porzione d'eccellenza del proprio intorno. Sebbene la scelta di formare un PLIS sia del tutto volontaria da parte di ciascuna amministrazione, una volta avviato il percorso, occorre farlo insieme, condividendo tutti i passaggi della gestione. Non è accettabile che, a parco avviato, ciascuna amministrazione si ritenga libera di agire nel parco in maniera indipendentemente, senza la condivisione con i partner: sarebbe incongruo e poco comprensibile da parte dei cittadini.

Da tale riflessione emerge il suggerimento che ciascun Comune rifletta attentamente sulla scelta, programmando sin dall'inizio, il corretto dimensionamento fisico e strumentale del proprio parco. Ciò significa anche avere la volontà e la fermezza di assegnare ogni anno una risorsa del proprio budget non solo per la gestione corrente, ma soprattutto per gli investimenti. Solo in tale modo vi sarà una effettiva e misurabile crescita del capitale «ambiente» che viene accumulato per le presenti, e soprattutto future, generazioni.

2. Natura giuridica

Innanzitutto occorre rilevare che l'istituzione di un PLIS pone sul territorio un grado di vincolo differente da quello posto da un'area protetta di interesse regionale (parco regionale o naturale, riserva naturale o monumento naturale). Infatti, mentre nel secondo caso si tratta di un vincolo regionale, i cui effetti sono immediatamente efficaci per chiunque e al quale gli strumenti urbanistici locali, qualora difforni, devono adeguarsi, nel primo caso si è di fronte a un vincolo puramente locale, che esiste in quanto espressione, nella pianificazione urbanistica, di un'esplicita volontà delle amministrazioni competenti.

I parchi sono istituiti dai Comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione anche in variante allo strumento urbanistico, secondo la procedura stabilita dalla l.r. 12/05, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, che deve essere improntata a finalità di tutela.

L'istituzione di un PLIS non fa scattare il vincolo paesistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il concetto di sovracomunalità

Presupposto indispensabile alla valutazione di idoneità delle aree proposte a PLIS per il riconoscimento, è l'interesse sovracomunale. Infatti i PLIS si differenziano dai parchi urbani in quanto sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e orientati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.

Un PLIS ha interesse sovracomunale se tale interesse sia chiaramente superiore a quello della collettività che risiede in un solo Comune.

La valenza sovracomunale del PLIS viene riconosciuta dalla Provincia attraverso l'istruttoria dei documenti preparati dagli enti proponenti. La valenza sovracomunale può essere già certificata dall'inserimento nelle aree prioritarie della rete ecologica regionale e provinciale. Tale indicazione è sufficiente ma non

indispensabile per costituire un nuovo PLIS, in quanto la Provincia può riconoscere un PLIS anche in aree diverse da quelle indicate purché coerenti con quanto disposto dalla presente circolare.

Possono sussistere eccezionalmente PLIS sul territorio di un solo comune, purché vi siano almeno una fra le seguenti condizioni minime:

- valenza intrinseca del bene protetto a carattere sovracomunale, per sua natura (monumento o sito di notorietà diffusa o di riferimento per tutta la comunità regionale) o per suo utilizzo/gestione: per esempio un parco magari di proprietà di più enti pubblici o fruito da cittadini provenienti da tutto il circondario;
- prima fase di avviamento di un parco individuato dal PTCF che nell'arco di un periodo, il più breve possibile, andrà ad ampliarsi ai comuni confinanti, i quali hanno esigenze di tempi più lunghi per la sua istituzione.

4. Definizione di Parco Locale di Interesse Sovracomunale

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi urbane finalizzate a favorire la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati.

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale costituiscono uno strumento per realizzare la rete ecologica regionale e provinciale e per valorizzare le risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale.

Le finalità dei PLIS sono:

- contribuire alla realizzazione delle reti ecologica regionale e provinciale;
- tutelare i gangli principali nella rete ecologica fra le aree protette e creare le fasce tampone attorno alle aree di maggiore valenza naturalistica;
- realizzare i parchi territoriali di area vasta, a scala metropolitana;
- mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali e dei loro valori naturali, paesistici e culturali a tutela dello spazio rurale rispetto alla avanzata dell'urbano;
- tutelare i paesaggi con presenze monumentali, dell'antica architettura rurale, degli opifici storici, dell'equipaggiamento tradizionale (i percorsi, le cappelle votive, i lavatoi, le reti irrigue, i fontanili, etc.);
- conservare i territori prossimi ai corpi idrici coniugando le esigenze naturalistiche a fruibili;
- realizzare e gestire le nuove forestazioni nel quadro degli adempimenti previsti dal protocollo di Kyoto sulla riduzione dei gas serra, così come impianti forestali dedicati ai nuovi nati ai sensi della vigente normativa nazionale;
- promuovere attività didattiche finalizzate alla conoscenza, coltivazione, cura di aree verdi quali ad esempio siepi, filari, aree umide, prato delle farfalle, piante monumentali, zone di nidificazione, osservatori della fauna.

5. Parchi locali interprovinciali

La Regione promuove la realizzazione dei parchi locali di interesse comunale che riguardano più Province.

Gli atti relativi ai PLIS interessati da più Province sono assunti da ciascuna Provincia secondo il proprio ordinamento. Le risorse attribuite da ciascuna Provincia devono essere spese nei Comuni ivi inclusi; per le spese non frazionabili, le Province erogano le risorse in rapporto proporzionale al peso dei comuni partecipanti in termini dimensionali e di popolazione, secondo parametri che sono definiti d'intesa fra le parti tramite un protocollo che definisca finalità e modalità di pianificazione.

6. Vigilanza

Al soggetto gestore compete anche la vigilanza sul territorio del parco. Alla vigilanza del PLIS concorrono anche le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica» organizzate nel territorio del PLIS ai sensi del punto b), comma 3, dell'art. 3, della legge 28 febbraio 2005, n. 9 o in alternativa, in servizio presso altro ente organizzatore territorialmente competente.

7. Forma di gestione

Contestualmente all'istituzione del parco, gli enti promotori individuano la forma di gestione e le risorse necessarie, distinguendo tra l'ipotesi in cui l'area del parco ricada totalmente nel territorio di un solo Comune da quella in cui essa incida su più Comuni. Nel primo caso l'ente locale territorialmente competente provvede in via diretta alla gestione del parco e assume la qualità di ente gestore, senza la necessità di dar vita a un nuovo soggetto giuridico. Quando invece il parco nasce per iniziativa e interessa il territorio di più Comuni occorre individuare la più idonea forma di gestione scegliendo tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (convenzione, consorzio).

In particolare si segnalano le seguenti formule, già adottate nei casi attualmente riconosciuti:

7.1 Convenzione

La convenzione ha durata limitata nel tempo (per esempio, di mandato) e prevede che vi sia un Comune «capofila» che assicura la gestione del parco con un proprio ufficio e riceve le quote finanziarie di partecipazione da parte dei partner secondo ripartizioni da concertare; è una soluzione rapida da avviare e che contiene al minimo indispensabile i costi burocratici. Crea taluni problemi amministrativi nella gestione del patrimonio e dei cantieri, dovendo ricevere ogni volta gli atti autorizzatori dagli altri enti convenuti

7.2 Consorzio

Il consorzio è un ente locale territoriale, dotato di propria autonomia giuridica e finanziaria, proprio personale e proprio patrimonio. Gli enti che vi partecipano, secondo le quote prestabilite nello statuto, delegano ad esso segmenti delle proprie funzioni e competenze e vi nominano un Consiglio d'amministrazione e un Presidente/legale rappresentante, attraverso deliberazioni della Assemblea dei Sindaci. Questa forma è più stabile, più strutturata e pratica per la formazione di un patrimonio condiviso fra gli attori. Genera maggiori costi di gestione amministrativa e finanziaria, poiché il Consorzio è tenuto a formare un proprio bilancio e ad assumere gli stessi atti obbligatori dei Comuni partecipanti. L'esperienza dimostra che tale soluzione si attiva per una più efficace gestione di parchi ormai maturi e assestati.

7.3 Attività dell'Ente gestore

L'Ente gestore:

- a) approva il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI);
- b) propone ai Comuni l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativamente al parco e il piano attuativo;
- c) assume i necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e, qualora non vi sia tenuto per legge, predispone e approva comunque un apposito bilancio di previsione;
- d) approva uno o più regolamenti del parco sia rivolti ai proprietari delle aree che ai fruitori;
- e) assicura servizi di informazione, di promozione del parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;
- f) sviluppa forme di collaborazione con:
 - gli agricoltori, per mantenere o reintrodurre le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico;
 - gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree;
 - i Comuni confinanti per l'estensione territoriale del parco;
- g) può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico consultivo;
- h) rendiconta annualmente alla Provincia, presso la Direzione responsabile dei Parchi, i principali dati economici, finanziari e sociali che hanno caratterizzato l'esercizio trascorso, secondo modelli predisposti dalla Provincia stessa; tale rendicontazione deve essere trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno;
- i) rendiconta analiticamente, in base alle prescrizioni determinate dalla Provincia, gli atti di spesa dei contributi in conto capitale assegnati dalla stessa.

7.4 Competenze dei Comuni

Compete a tutti i Comuni del parco:

- a) approvare in Consiglio Comunale gli atti istitutivi e di pianificazione;

- b) approvare in Consiglio Comunale gli atti regolamentari e di costituzione/disciplina degli organi di gestione (convenzione o statuto consortile);

- c) partecipare agli organi amministrativi del parco nelle modalità previste, in particolare alla Assemblea dei Sindaci del parco;

- d) stanziare le risorse annuali per la gestione concertate negli organi amministrativi e ripartite secondo statuto/convenzione;

- e) stanziare le risorse per gli investimenti o fornire delegazione per la contrazione dei mutui in base a quanto viene approvato dall'assemblea dei Sindaci del parco;

- f) acquisire il parere dell'assemblea dei Sindaci del parco, prima di procedere a modifiche del perimetro o a modifiche dell'assetto pianificatorio: tale parere, seppur non vincolante, deve essere tenuto in considerazione nella scelta adottata, motivando adeguatamente eventuali difformi deliberazioni.

7.5 Standard minimi di risorse

Si ritiene che debba essere garantito lo stanziamento, da parte dei Comuni che partecipano all'Ente gestore del parco, di risorse finanziarie sufficienti a garantire la dotazione umana e strumentale necessaria allo svolgimento delle funzioni essenziali del parco, in particolare dovrà essere nominato un responsabile tecnico idoneo ad assicurare la concreta operatività del parco.

7.6 Compiti della Provincia

La Provincia:

- a) riconosce con Deliberazione l'istituzione del PLIS o la modifica del perimetro previa verifica della valenza sovracomunale. In difetto, assume un analogo provvedimento che motiva il mancato riconoscimento. Trasmette al competente servizio regionale gli atti assunti;

- b) determina, con deliberazione di giunta, i contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi anche su proposta degli Enti proponenti il PLIS;

- c) esercita una funzione di coordinamento dei PLIS atta a verificare ed assistere, anche in termini di raccordo con i diversi settori provinciali, i PLIS nel loro funzionamento oltre che esprimere pareri tecnici sugli atti di pianificazione e programmazione dei PLIS stessi al fine di garantire la loro congruenza rispetto agli obiettivi individuati in sede di riconoscimento del carattere di sovracomunalità del territorio interessato dal parco;

- d) eroga contributi ai PLIS nei limiti delle risorse appositamente stanziare dalla Regione e/o con propri mezzi di bilancio, compatibilmente con il quadro di bilancio complessivo dell'ente.

8. Modalità di pianificazione

8.1 Inquadramento urbanistico dei PLIS - Inserimento nei PGT

Il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento urbanistico comunale. La Provincia ne riconosce la valenza sovracomunale e detta norme per la sua pianificazione: ovvero quelle indicate nella presente circolare e nel piano provinciale, oltre ad ulteriori specifiche che possono essere accompagnate con l'atto di riconoscimento.

Il PLIS trova la propria previsione fondante negli atti del PGT: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

Il Documento di Piano dovrà contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del PLIS:

- il perimetro e il quadro conoscitivo del territorio che contenga una descrizione delle caratteristiche e delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e/o storico culturali dell'area del Parco, la dimostrazione dell'interesse sovracomunale quali la rilevanza strategica al fine di una ricucitura della frammentazione del territorio, la presenza di particolari emergenze, la creazione di corridoi ecologici di connessione del sistema delle aree protette, nonché una proposta di massima degli interventi da realizzare nel parco;

- definizione dei criteri di intervento all'interno del PLIS al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;

- definizione dei criteri di compensazione, mitigazione, per eventuali interventi ammessi all'interno del parco.

Nei PLIS possono essere incluse le seguenti aree:

- a) le aree destinate all'agricoltura;
- b) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
- c) le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
- d) le aree a verde, anche destinate alla fruizione pubblica, e i corridoi ecologici del piano dei servizi.

Il Piano delle Regole in qualità di strumento che regola gli aspetti e gli elementi di qualità del territorio dovrà opportunamente normare, l'uso delle aree incluse nel perimetro del PLIS.

Il Piano dei Servizi dovrà disciplinare l'uso delle aree a verde e i corridoi ecologici ricadenti nel perimetro del parco locale e le relative modalità di intervento.

Fino alla formazione del PGT, i Comuni possono istituire nuovi PLIS utilizzando la procedura di cui alla l.r. 23/97 in base all'art. 3 comma 58-bis della l.r. 1/2000. Tale procedimento transitorio non consente di modificare l'azonamento del PRG, ma solo di individuare il perimetro del PLIS.

I PLIS non possono essere istituiti all'interno di altre aree protette quali parchi nazionali o regionali e riserve; possono viceversa includere Siti d'importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai sensi delle direttive UE «Habitat» e «Uccelli» (o parte di essi) se non sono già tutelati nell'ambito di altre aree protette. In tal caso sono da tener presente i disposti della direttiva comunitaria 92/43 CEE.

Non possono essere riconosciuti PLIS in aree a valenza esclusivamente comunale come i parchi cittadini, o aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovralocale.

In via del tutto eccezionale possono essere inclusi nei PLIS piccoli lotti edificati interclusi, solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei storici d'antica formazione che sono parte fondante delle motivazioni che sostengono il PLIS. È incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se è prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma.

9. Aspetti procedurali

9.1 Intesa tra i Comuni e verifica tecnica

Gli enti interessati all'istituzione e al riconoscimento di un PLIS si coordinano tra di loro al fine di definire il perimetro del parco e una normativa comune di salvaguardia. Al fine di una verifica tecnica preliminare dovranno prendere contatto col competente ufficio provinciale, in particolare ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'interesse sovracomunale.

9.2 Istituzione

Il parco è istituito per iniziativa degli enti locali, che ne definiscono il perimetro tramite apposita variante allo strumento urbanistico (punto 8) e ne scelgono la forma di gestione (punto 7).

9.3 Richiesta di riconoscimento

Gli enti che hanno provveduto a istituire un parco chiedono contemporaneamente, nominando un Comune capofila, il riconoscimento alla Provincia o alle Province interessate. La domanda deve essere indirizzata al competente ufficio della Provincia, con allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria in scala 1:10.000, realizzata sulla carta tecnica regionale e raffigurante l'intero perimetro del parco;
- b) stralcio del Piano urbanistico generale inerente le aree ricomprese nel PLIS come meglio specificato al punto 8.1 e relazione sintetica di inquadramento.
- c) copia dello statuto del consorzio o della convenzione o dell'atto di accordo comunque denominato costitutivo della forma di gestione.

9.4. Riconoscimento

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circolare, la Provincia, o le Province interessate con deliberazione di giunta riconoscono come PLIS il parco istituito dagli enti locali.

La Provincia determina, con deliberazione di giunta, le modalità di pianificazione e di gestione del PLIS.

Nel caso di PLIS interprovinciali tale provvedimento verrà emesso dalle Province previo accordo.

9.5 Strumenti di pianificazione e di gestione

Sono strumenti attuativi del PLIS:

- a) il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) – obbligatorio;
- b) il Piano Attuativo (PA) – non obbligatorio;
- c) i regolamenti d'uso – non obbligatori;
- d) ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la pianificazione/programmazione negoziata – non obbligatori.

Il **Programma Pluriennale degli Interventi** (obbligatorio), redatto dal soggetto gestore, ha funzione programmatica e strategica e pertanto assume le caratteristiche di un documento di governance territoriale condiviso con gli attori locali, non solo fra le amministrazioni.

Il PPI è finalizzato a tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale delle aree o singoli componenti naturalistiche ed ambientali.

Il PPI individua in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente di realizzare nell'arco della sua validità temporale, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento, in stretta connessione con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dei Comuni interessati.

Il PPI è unitario, è approvato dall'Ente gestore o dai Comuni del parco in caso di convenzione, ed ha una valenza minima di tre anni, con possibilità di aggiornamento annuale in occasione dell'approvazione degli atti di bilancio; è preferibile avere tuttavia una strategia di medio periodo o almeno di mandato. La Provincia determina, con proprio provvedimento, i contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi anche su proposta degli Enti proponenti il PLIS.

Il Programma pluriennale degli interventi dovrà essere approvato da parte dell'Ente gestore entro 2 anni dal provvedimento col quale vengono determinate le modalità di pianificazione e gestione.

Possono altresì essere elaborati il piano attuativo e i regolamenti d'uso purché siano conformi agli strumenti urbanistici.

Il **Piano Attuativo** (non obbligatorio) serve per meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio; in particolare aiuta a omogeneizzare le regole fra i diversi Comuni partecipanti. Ciascun Comune approva il PA relativo al proprio territorio ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/05, sulla base di una proposta elaborata dall'Ente gestore del PLIS in forma sovracomunale. La Provincia esprime un parere sulla proposta di Piano Attuativo per verificare la rispondenza del piano agli obiettivi del Parco, alle indicazioni del PTCP e della Regione Lombardia.

Sulla bozza di PPI e di PA deve essere acquisito un parere preliminare della Provincia e dei Comuni facenti parte dell'Ente gestore da esprimersi nei tempi stabiliti dalla l. 241/90.

Il parere della Provincia è vincolante limitatamente ai contenuti prevalenti del PTCP su PGT definiti dall'art. 18 della l.r. 12/05 e da quanto stabilito dall'atto di riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

I **regolamenti d'uso** (non obbligatori) sono omogenei su tutto il territorio del parco e attengono alle modalità di accesso e fruizione, di prelievo e uso delle risorse, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento e tenuto conto delle competenze di altri soggetti, fra cui la Provincia. Il regolamento è proposto dall'Ente gestore del PLIS e approvato dai consigli comunali competenti.

Nelle materie in cui è competente la Provincia, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, le foreste, la caccia, le cave, il recupero delle discariche, l'ente gestore formula un parere ai settori provinciali competenti da esaminare nelle fasi di revisione e aggiornamento dei relativi piani e compatibilmente con l'impianto generale degli stessi.

Il PPI e il PA si articolano in una fase analitica e una fase propositiva strettamente correlate e consequenziali.

BOX 1 «Contenuti minimi della fase analitica della pianificazione»

La fase analitica dovrà comunque articolarsi in base ai seguenti contenuti minimi, meglio illustrati dai successivi provvedimenti elaborati dalle Province.

Rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche

Ambiti ed elementi del paesaggio agrario.

Nuclei e aggregati storici.

Elementi storico-architettonici.

Giardini storici e verde per la fruizione.

Viabilità storica e paesaggistica.

Vincoli ex d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e aree tutelate.

Rilievo delle valenze geologiche

Litologia del substrato e tipologia dei suoli

Caratteri geomorfologici.

Sistema delle acque superficiali.

Sistema delle acque sotterranee.

Rilievo delle valenze naturalistiche

Le unità ecosistemiche.

Inquadramento rispetto al progetto di Rete Natura 2000 della Regione Lombardia.

Rilievo del contesto territoriale

Sistema socio-economico.

Sistema infrastrutturali.

Rapporto tra agricoltura e ambiente.

Aree degradate.

Viabilità a servizio dell'attività agricola e sistema dei percorsi a servizio della fruizione pubblica.

Riconoscimento della pianificazione settoriale**BOX 2 Contenuti minimi della fase propositiva della pianificazione**

La fase propositiva, partendo dai risultati della fase analitica, definirà le linee di sviluppo del parco in coerenza sia con la rete ecologica regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sia con le pianificazioni settoriali, tenendo conto dei seguenti contenuti minimi:

a) azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;

b) azioni per la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali presenti;

c) interventi di rinaturazione con specie autoctone;

d) modalità di salvaguardia del paesaggio agricolo e di difesa di specificità delle colture presenti nell'ambito;

e) modalità di recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo, delle aree degradate o soggette ad escavazione tramite interventi di rinaturazione;

f) modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;

g) utilizzo di specie vegetali e faunistiche autoctone con preferenza per i genotipi locali;

h) disciplina della fruizione ricreativa, didattica e culturale;

i) sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, con i relativi punti di sosta e/o osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale e con particolare riguardo alle categorie di disabili;

l) raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;

m) mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture con impatto territoriale significativo;

n) norme morfologiche (per recinzioni, serre per l'agricoltura, ecc.);

o) definizione delle attività produttive ed delle infrastrutture compatibili con il parco, con riferimento a nuovi insediamenti ed alle attività già esistenti all'istituzione del PLIS.

10. Modifiche al perimetro successive al riconoscimento

Nel caso di richiesta di ampliamento o di modifiche sostanziali al perimetro di un PLIS già riconosciuto, andrà inoltrata al servizio parchi provinciale la seguente documentazione:

1. planimetria in scala 1:10.000, realizzata sulla carta tecnica regionale e raffigurante il perimetro del parco modificato, su supporto cartaceo e digitale; in colore giallo le aree da escludere, in colore rosso le aree da includere;

2. stralcio dello strumento urbanistico vigente relativo alle nuove aree;

3. relazione descrittiva, corredata da una o più planimetrie in scala adeguata, che evidenzia le motivazioni delle inclusioni e delle esclusioni, completa degli elementi descritti nei box 1 e 2;

4. copia dello statuto del Consorzio o della convenzione o dell'atto di accordo comunque denominato costitutivo della forma di gestione oppure, in alternativa, un provvedimento dell'Ente gestore (assemblea dei Sindaci del parco) che manifesti formalmente la sua volontà riguardo l'ampliamento.

Gli statuti, le convenzioni fra Comuni ed ogni altra forma, comunque denominata, per la gestione dei PLIS dovranno essere sottoposti, in caso di nuova approvazione o modifica degli esistenti, al parere della Provincia che si sostanzierà in una verifica di rispetto delle modalità di gestione prescritte dalla presente circolare.

La Provincia, con deliberazione, definisce il nuovo perimetro.

Sono esclusi da questa procedura le rettifiche di confine che non comportino il venir meno delle finalità istitutive.

11. Recesso di un Comune dal PLIS

Il Comune può decidere di uscire dal PLIS. D'altra parte siccome questa scelta influisce non solo sulla pianificazione comunale ma anche sulle scelte programmatiche e pianificatorie degli altri Comuni e dei cittadini dovrà:

1. avviare la procedura di variante al PGT da sottoporre a procedura di VAS;

2. trasmettere la proposta di recesso all'Ente gestore del Parco che dovrà disporre in merito alla ripartizione del patrimonio acquisito dal parco;

3. comunicare alla Provincia la volontà di recedere dal PLIS. Alla comunicazione di adozione della variante dovrà essere allegata la variante al PGT, completa di tutti gli elaborati, affinché la Provincia possa esprimersi entro 120 giorni dalla richiesta. La Provincia ha la facoltà di convocare il Comune recedente e gli altri Comuni per verificare le motivazioni del recesso e di aiutare a superare eventuali difficoltà e contrasto. Il Comune può procedere anche con parere negativo della Provincia fatti salvi i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/05. La Provincia al termine dell'istruttoria emana un provvedimento espresso con deliberazione di giunta provinciale anche per valutare l'eventuale revoca del riconoscimento di cui al successivo punto 12.

Qualora l'Amministrazione Comunale decida di cambiare la destinazione d'uso delle aree su cui la Provincia o altri enti hanno investito per la realizzazione del parco, il Comune dovrà prevedere modalità di compensazione o restituire i finanziamenti ai rispettivi Enti.

12. Revoca del riconoscimento

Nel caso in cui un Comune, rivedendo il proprio strumento urbanistico, apporti consistenti modifiche ai confini, alle Norme Tecniche di Attuazione e/o alla destinazione delle aree di un PLIS già riconosciuto, la Provincia, qualora non ravvisi più la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circolare, potrà revocare il riconoscimento.

La revoca del riconoscimento sarà messa in atto anche in caso di inosservanza dei tempi di cui al paragrafo 9.5

13. Contributi

Con il provvedimento di riconoscimento di cui al punto 9.4 ed in seguito all'approvazione del Piano Pluriennale di Intervento il PLIS viene ammesso al piano annuale di riparto dei contributi per la gestione del parco, la realizzazione degli interventi e l'acquisizione delle aree.

Le richieste di contributo, conformi al Programma Pluriennale degli Interventi, dovranno pervenire al competente Ufficio Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da un preventivo analitico delle spese previste e dall'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

Per i parchi interprovinciali le richieste di contributo andranno inoltrate alla Provincia nel cui territorio ha sede l'ente che gestisce il parco, fermo restando che il finanziamento verrà erogato in base alle modalità di coordinamento tra le Province interessate di cui al punto 5.

14. Cartografia

Gli Enti gestori dei PLIS:

- elaborano la cartografia su supporto informatico e rendono disponibili, accessibili e utilizzabili alla Giunta regionale e alle Province le basi informative tematiche di interesse territoriale in loro possesso al fine dell'implementazione e dell'aggiornamento della «Carta naturalistica della Lombardia» e del «Sistema Informativo Territoriale Integrato»;

- forniscono in formato digitale tutti gli elaborati testuali e cartografici, costituenti i PLIS e i successivi atti di aggiornamento e modifiche, secondo le specifiche tecniche determinate dagli «Atti di indirizzo e coordinamento per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005 e i successivi documenti di approfondimento.

15. Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

I PLIS si collocano strategicamente nella pianificazione territoriale provinciale quali elementi di connessione tra le aree protette regionali e le aree verdi di tipo urbano a vario titolo denominate. Essi inoltre assolvono a un'importante funzione di tutela e conservazione di aree che per la loro posizione correrebbero il rischio, a fronte di ulteriori urbanizzazioni, di essere completamente saldate dai fronti urbani.

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/05, il PTCP per quanto attiene ai contenuti ed all'efficacia di piano paesistico-ambientale, provvede a indicare gli ambiti territoriali in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS da parte delle Amministrazioni comunali. Ciò significa che i PLIS compongono, insieme ad altri elementi, il quadro provinciale del sistema paesistico ambientale e contribuiscono a realizzare la rete ecologica provinciale e regionale.

Gli elaborati del PTCP sono da assumersi quali strumenti preliminari di informazione e conoscenza ai fini di elaborare nuove ipotesi di istituzione o ampliamento di PLIS.

Il PTCP infatti costituisce il supporto per determinare il quadro generale di riferimento utile alla definizione dei caratteri territoriali.

Il riconoscimento dei PLIS, o le eventuali nuove istituzioni, seguiranno le procedure stabilite dalla presente circolare e dalla normativa di riferimento, indipendentemente dallo stato di fatto segnalato nel PTCP. Lo strumento provinciale sarà conseguentemente aggiornato, senza che tale operazione costituisca variante al piano stesso.

16. Rapporto tra Provincia e Regione

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmetteranno alla competente Unità Organizzativa della Giunta Regionale la situazione aggiornata dei PLIS ricadenti nel loro territorio (nuovi riconoscimenti, soppressioni, ampliamenti, variazioni) e dei finanziamenti provinciali assegnati; inoltre, per i nuovi parchi, la cartografia (sulla base della CTR 1:10.000) e una scheda comprensiva di indirizzo, superficie, breve descrizione ecc.

17. Elenco PLIS

PROVINCIA DI BERGAMO

PARCO DEI FONTANILI E DEI BOSCHI
 PARCO DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
 PARCO DEL BREMBO E DEI CANTONI DI LENNA
 PARCO DEL LAGO D'ENDINE
 PARCO DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO
 PARCO DEL RIO MORLA E DELLE ROGGE
 PARCO DEL SERIO NORD
 PARCO DELLE VALLI D'ARGON
 PARCO DELL'ALTO SEBINO
 PARCO MONTE VARRO
 PARCO DELLA FERADEDDA

PROVINCIA DI BRESCIA

PARCO DEL BARBERINO
 PARCO DEL BASSO CHIESE
 PARCO DEL BASSO MELLA
 PARCO DEL LAGO MORO
 PARCO DELLA ROCCA E DEL SASSO
 PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA
 PARCO DELLO STRONE
 PARCO DEL CORRIDOIO MORENICO DEL BASSO GARDA BRESCIANO

PROVINCIA DI COMO

PARCO LAGO DEL SEGRINO
 PARCO VAL SANAGRA
 PARCO VALLE ALBANO
 PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA
 PARCO VALLE DEL TORRENTE LURA

PROVINCIA DI CREMONA

PARCO DEI FONTANILI
 PARCO DEL PIANALTO DI ROMANENGO E DEI NAVIGLI CREMONESI
 PARCO DEL PO E DEL MORBASCO
 PARCO DELLA GOLENA DEL PO
 PARCO DELLA VALLE DEL SERIO MORTO
 PARCO DI ARIADDELLO E DELLA VALLE DEI NAVIGLI

PROVINCIA DI LECCO

PARCO AGRICOLO LA VALLETTA
 PARCO DEL VALENTINO
 PARCO SAN TOMASO
 PARCO VALLE SAN MARTINO
 PARCO RIO VALLONE

PROVINCIA DI LODI

PARCO DEL BREMBIOLO
 PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MILANO

PARCO DEL BOSCO DI LEGNANO
 PARCO DEL GRUGNOTORTO VILLORESI
 PARCO DEL MOLGORA
 PARCO DEL ROCCOLO
 PARCO DELLA BRIANZA CENTRALE
 PARCO DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
 PARCO DELLA MEDIA VALLE DEL LAMBRO
 PARCO DELLE CASCINE DI PIOLTELLO
 PARCO COLLI BRIANTEI
 PARCO BALOSSA
 PARCO DEL RIO VALLONE

PROVINCIA DI MANTOVA

PARCO COLLINE MORENICHE - CASTIGLIONE
 PARCO DELLE GOLENE FOCE SECCHIA
 PARCO GOLENALE DEL GRUCCIONE
 PARCO GOLENALE LUNGO IL PO - OSTIGLIA
 PARCO LA GOLENA E LE SUE LANCHE
 PARCO LOCALE SOLFERINO
 PARCO SAN COLOMBANO
 PARCO SAN LORENZO

PROVINCIA DI PAVIA

PARCO DEL CASTELLO DAL VERME
 PARCO DEL CASTELLO DI VERDE
 PARCO DI FORTUNAGO
 PARCO LE FOLAGHE
 PARCO PALUSTRE
 PARCO VALPOMETTO

PROVINCIA DI SONDRIO

PARCO DELLA BOSCA
PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI

PROVINCIA DI VARESE

PARCO FONTANILE DI SAN GIACOMO
PARCO DEL MEDIO OLONA
PARCO PRIMO MAGGIO
PARCO RILE, TENORE, OLONA

18. Elenco parchi interprovinciali**Province di Bergamo, Cremona, Lodi**

PARCO DEL FIUME TORMO

Province di Como, Varese

PARCO VALLE DEL LANZA
PARCO VALLE DEL TORRENTE LURA

Province di Como, Milano

PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA

Province di Milano, Varese

BOSCO DEL RUGARETO
PARCO ALTO MILANESE

Province di Lecco, Milano

PARCO DEL RIO VALLONE

19. Documenti essenziali di riferimento**Atti regionali**

- D.c.r. 13 marzo 2007, 8/351
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio
- D.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3839. Allegato
Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali
- D.g.r. 11 maggio 2006, n. 8/2512
Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistema verdi multifunzionali
- D.g.r. 13 dicembre 2006, n. 8/3798
Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli Enti gestori dei nuovi SIC proposti

- D.g.r. 29 dicembre 2005, n. 8/1681
Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7)
- D.g.r. 20 aprile 2001, n. 7/4345
Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia
- D.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740
Approvazione direttiva «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica»
- D.g.r. del 15 marzo 2006, n. 8/2121
Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 12/05
- D.g.r. del 29 dicembre 1999, n. 47670
Contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP.

Documenti tecnici regionali

- Regione Lombardia – Direzione Regionale – Qualità dell'Ambiente / FLA Fondazione Lombardia per l'Ambiente (2007)»
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda
- B.U.R.L. n. 15 del 13 aprile 2007
Regione Lombardia – Direzione Regionale – Qualità dell'Ambiente IRER, AA.VV (2007)
La programmazione territoriale nelle aree protette. Verifica di efficacia e definizione di nuovi strumenti
- Regione Lombardia. D.G. Qualità dell'Ambiente, Sistema Parchi, Parco Ticino, Parco del Serio e Parco Adda Nord (2005)
Studio Interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto
- Regione Lombardia. D.G. Agricoltura (2007)
Val.Te.R. – VALorizzazione del Territorio Rurale. Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione.